

TI_GERICHTE 80.2002.208 vom 18. Februar 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-02-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2002.208

FR: TI_GERICHTE 80.2002.208 du 18 février 2003

IT: TI_GERICHTE 80.2002.208 del 18 febbraio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Camera di diritto tributario 18.02.2003 80.2002.208 Tessin Camera di diritto tributario 18.02.2003 80.2002.208 Ticino Camera di diritto tributario 18.02.2003 80.2002.208

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.2002.208 Lugano 18 febbraio 2003 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 24 dicembre 2002 in materia di: imposta sugli utili immobiliari presentato da: _____
_____, _____ _____ rappr. da: avv. _____ _____,
_____ _____ _____ ritenuto in fatto ed in diritto 1. 1.1. Il 2 luglio 1990 i coniugi _____ e _____ acquistavano in regime di comproprietà, in ragione di un mezzo ciascuno, l'abitazione di vacanza di cui alla part. n. _____ RFD di _____ _____ al prezzo di CHF 685'000.-. Nell'ambito delle pratiche di separazione dal marito, con atto pubblico del 9 aprile 2002 del notaio _____ _____, _____ cedeva al marito la propria quota di comproprietà di un mezzo al prezzo di CHF 443'250.--, pari al debito ipotecario effettivo globale. Il 26 agosto 2002 l'UT di _____ notificava a _____ _____ a mezzo del marito _____ l'imposta sugli utili immobiliari, in cui determinava l'utile imponibile in fr. 89'617.- deducendo dal valore d'alienazione la metà del valore d'acquisto e fr. 11'133.- per costi di acquisto e di vendita. Il reclamo presentato da _____ _____ veniva respinto dall'UT con decisione del 27 novembre 2002. 2. Con il presente, tempestivo ricorso _____ _____, assistita dall'avv. _____ _____, chiede che nella determinazione dell'utile immobiliare si tenga conto dei rilevanti costi d'investimento sopportati nel 1990 al momento dell'acquisto della casa, per un ammontare complessivo di CHF 106'473.15, producendo i relativi giustificativi. 3. In occasione dell'udienza del 13 febbraio 2003, dopo esame della documentazione prodotta con il ricorso, le parti hanno convenuto, consenziente il giudice, di dedurre dal valore di alienazione un ulteriore importo di fr. 455'000.- di media annua, pari alla metà delle spese di miglioria affrontate dai coniugi _____ nel 1990 in poi. Pertanto il ricorso viene evaso conformemente all'art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico causa come la presente, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso parzialmente

accolto . Di conseguenza, la decisione su reclamo del 27 novembre 2002 è riformata nel senso che viene riconosciuto il computo di un ulteriore importo di fr. 45'000.- a titolo di spese di miglioria. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali e non si riconoscono ripetibili. 3. Intimazione alle parti. 4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello II
presidente: Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.